



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6217

Seduta del 04/04/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Davide Carlo Caparini di concerto con l'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE E I CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA PER IL TRIENNIO 2021-2023 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROLFI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore di Funzione Specialistica Federico Giovanazzi

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Direttore Generale Anna Bonomo

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al reg. medesimo riferiti;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il reg. (CE) 637/2008 del Consiglio e il reg. (CE) 73/2009 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento (UE) 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022;

- il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173", che disciplinano l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN, e la struttura ed i contenuti del fascicolo aziendale;
- l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modifiche, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;
- la legge 11 novembre 2005, n. 231, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", con la quale è affidato all'AGEA il coordinamento e la gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), da attuarsi mediante la costituzione di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria (la SIN Spa);
- l'art. 6 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 74 Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.154, così come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2005, recante l'individuazione delle funzioni assegnate all'AGEA nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del d.lgs. 99/2004 e successive modifiche;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99707 del 01/03/2021 recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

VISTE inoltre:

- la D.G.R. VII/5291 del 2 luglio 2001 "Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 "Norme per gli interventi in agricoltura";
- la D.G.R. n. X/2923 del 19 dicembre 2014 "Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/14";
- la D.G.R. 4153 del 30/12/2020 "Schema di convenzione tra l'organismo pagatore regionale e i centri di assistenza agricola per il triennio 2021-2023"

CONSIDERATO che nel corso della vigenza della convenzione richiamata sono emerse alcune problematiche quali:

- con il Regolamento UE 2021/540 è stata modificata la normativa che fissa il termine di presentazione delle domande a superficie sia relative agli aiuti al reddito (domanda unica) sia relative al PSR, eliminando il termine ultimo del 15 maggio di ogni anno e demandando allo Stato membro la fissazione del termine annuale;
- la convenzione OPR-CAA 2021-2023 all'articolo 12 "compensi" veicola parte del compenso alla validazione di una determinata quota percentuale di piani colturali grafici (PCG), propedeutici alla presentazione delle domande di aiuto/pagamento a superficie, entro il 15/04 di ogni anno in considerazione del fatto che il 15/05 di ogni anno scadeva il termine di presentazione in base alla normativa comunitaria;
- nel 2021, a seguito della modifica normativa sopra richiamata, il MIPAAF ha stabilito la data di presentazione al 15/06/2021 e successivamente l'ha ulteriormente posticipata al 25/06/2021;
- sempre con riferimento al 2021, considerato che il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 25/06/2021, l'obiettivo individuato dalla convenzione risulta raggiunto da tutti i CAA che, entro il termine del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

15/5/2021, hanno validato più del 50% dei PCG di propria competenza, con una tempistica superiore ai 30 giorni di anticipo sul termine ultimo di presentazione delle domande a superficie che corrispondeva alla data del 15/04 con riferimento al termine di presentazione delle domande al 15/05;

- anche nel 2022 e nel 2023 la data di presentazione, che per il 2022 è stata fissata al 16/05/2022 con DM MIPAAF n. 141342 del 28/03/2022, potrà essere oggetto di deroghe concesse dal MIPAAF;
- nel corso del 2022 la situazione in Ucraina ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli. Per far fronte a tale situazione, è opportuno aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi e la Commissione Europea ha adottato il reg. (UE) 2022/484 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022. Tale regolamento consente agli Stati membri di assumere decisioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022 consentendo la possibilità di coltivazione sui terreni lasciati a riposo. Tali deroghe, comportando la revisione dei piani colturali grafici già oggi definiti, rendono necessario alzare la soglia percentuale di piani colturali che possono essere oggetto di revisione dopo la loro validazione;
- nel 2023 entrerà in vigore la nuova programmazione comunitaria relativa al periodo 2023-2027 i cui contenuti (nuove misure, nuove tipologie di domande, nuove regole di accesso agli aiuti e di controllo) sono ancora in fase di definizione nell'ambito del Piano Strategico Nazionale;

RITENUTO pertanto necessario intervenire sul testo della convenzione (articolo 12) per rivedere, con riferimento al 2022 e 2023, il meccanismo di attribuzione di quota parte del compenso ai PCG validati posticipando al 30/04 il termine ultimo, eliminando contestualmente la possibilità di concedere differimenti al termine in presenza di proroghe alle date di presentazione delle domande, aumentando per il 2022 lo soglia di piani colturali grafici modificabili dopo la loro validazione e lasciando la possibilità di ridefinire il target del 2023 in relazione alla nuova programmazione 2023-2027 che nel 2023 prenderà avvio;

CONSIDERATO inoltre che nel corso del 2021:

- la Commissione Europea ha adottato il documento "Orientamenti sulla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" che definisce i casi di conflitto d'interessi;

- OPR ha adottato il piano antifrode 2021-2023 che evidenzia le situazioni che possono ricadere nell'ambito di conflitto d'interesse;
- in base alle nuove indicazioni comunitarie si rende opportuno intervenire sul testo della convenzione per rafforzare alcuni aspetti legati alla gestione dei casi di conflitto d'interesse (Articolo 7 - Conflitto di interesse) ed al suo sanzionamento (Articolo 1 - Penali contrattuali);
- è stata completata l'introduzione della firma digitale sulla domanda unica che pertanto non deve essere più conservata dal CAA in quanto è disponibile direttamente in SISCO;
- OPR ha introdotto un controllo della documentazione allegata alla domanda unica a supporto delle richieste di contributo relative agli aiuti accoppiati rendendo superflua la verifica attuata dai CAA in sede di presentazione della domanda, evidenziata dalla check list di controllo;
- il Mipaaf ha adottato il DM 99707 del 01/03/2021 relativo all'Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Infine, nel testo della convenzione sono stati rilevati alcuni refusi al capitolo (Articolo 10 - Provvedimenti per irregolare esecuzione) che devono essere corretti;

VALUTATO pertanto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra riportate modificare e sostituire il testo della convenzione OPR-CAA approvata con DGR 4153 del 30/12/2020 per quanto riguarda i seguenti articoli:

- Articolo 4 - Altre attività affidate dall'OPR: il testo del comma 1 e del comma 2 è sostituito dal seguente testo:
 1. Le altre attività affidate dall'OPR sono:
 - a) il trasferimento dei titoli,
 - b) *l'OCM Vitivinicolo per quanto concerne le domande relative alla variazione del potenziale viticolo regionale,*
 - c) *la presentazione di Istanze di Riesame connesse all'uso suolo GIS.*
 2. *Le attività del comma 1 alle lettere a), b), c), si articolano nella gestione delle fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa e conformità formale della documentazione allegata alle domande e delle dichiarazioni presentate, secondo quanto definito dai manuali delle procedure, dei controlli, delle sanzioni (di seguito manuali) e dalle istruzioni applicative o disposizioni attuative (di seguito*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disposizioni) approvati da OPR e/o da AGEA Coordinamento e/o dalla Direzione Generale Agricoltura. Tale attività prevede:

- *la verifica della corrispondenza dei dati inseriti nelle domande e nei procedimenti mediante le specifiche tecniche e le procedure operative fornite dal sistema informativo;*
- *l'attestazione della effettuazione di tutti i controlli amministrativi/informatici assegnati ai CAA e previsti nei manuali e nelle disposizioni, tramite le specifiche funzionalità del sistema informativo e/o apposite check list di controllo;*

- **Articolo 7 - Conflitto di interesse:**

il testo del comma 4 è sostituito dal seguente testo

4. *Il personale di cui al punto 1) deve ritenersi coinvolto nel conflitto d'interesse qualora il medesimo, in riferimento alle attività previste nella presente convenzione, si trovi anche solo in una delle seguenti situazioni: omissis.....*

il testo del comma 5 lettera b è sostituito con il seguente testo:

b) far compilare al personale di cui al comma 1 una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – i cui contenuti minimi sono indicati nello schema dell'Allegato 5 alla presente convenzione, in caso di sopravvenute variazioni alla situazione dichiarata ed in ogni caso ad ogni rinnovo della convenzione. Le dichiarazioni devono essere tenute presso gli uffici dei CAA ed esibite ogni qual volta ne venga fatta richiesta in occasione dei controlli. Inoltre, devono essere caricate in SISCO al momento della profilazione dell'operatore e/o nell'apposito repository "utenze" del fascicolo del CAA. Il caricamento a SISCO delle dichiarazioni relative a personale CAA già profilato deve avvenire entro il 30/06/2022

Il testo del comma 6 è sostituito con il seguente testo:

Nel caso in cui si verificano situazioni di conflitto di interesse, il CAA deve affidare la gestione delle imprese agricole passibili di conflitto d'interesse ad altra sede periferica del CAA nella quale non risultano profilati operatori della sede in cui è stato rilevato il conflitto d'interesse.

Anche queste situazioni dovranno essere comunicate all'OPR, come definito al precedente punto 5 lett. d);

- **Articolo 10 – Provvedimenti per irregolare esecuzione: sono apportate le seguenti modifiche ai seguenti commi:**

comma 12 *“La presenza delle violazioni di cui al precedente comma 9 ... omissis.....”*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 13 *“In deroga a quanto previsto nel precedente comma 9 ... omissis...”*

- **Articolo 11 – Penali contrattuali:** il testo del comma 5 è sostituito con il seguente testo:

Per quanto riguarda il conflitto d'interesse di cui all'art. 7, in presenza di attività svolte da personale del CAA su aziende con le quali si configurano situazioni di conflitto di interesse, oltre alla risoluzione con adeguate misure adottate entro 30 giorni dalla comunicazione/accertamento della situazione, è prevista la sospensione temporanea dell'abilitazione agli applicativi gestionali per il periodo di 4 mesi del personale per il quale si sono evidenziate situazioni di conflitto d'interesse e l'applicazione di una penale pari al 30% dell'importo spettante al CAA con riferimento ai fascicoli gestiti nella sede nella quale la situazione irregolare si è configurata, oltre al mancato pagamento dell'importo relativo ai fascicoli per i quali è stata svolta attività in conflitto d'interessi. In presenza di situazioni recidive nell'ambito della medesima sede CAA è prevista l'applicazione di una penale pari al 100% dell'importo spettante al CAA con riferimento ai fascicoli gestiti nella sede coinvolta e la sospensione per 1 anno del/degli operatori coinvolti e del responsabile di sede;

- **Articolo 12 – Compensi:** il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:
 1. Per il triennio il compenso annuo complessivo è determinato in €1.800.000 IVA compresa da ripartire tra i CAA sulla base:
 - a) del numero totale dei fascicoli aziendali movimentati da ciascun CAA al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - b) del numero totale dei Piani Colturali Grafici validati entro la data di seguito stabilita.

Per fascicoli movimentati si intendono tutti i fascicoli per i quali durante l'anno solare è stato effettuato almeno un aggiornamento collegato alla presentazione di una domanda o di una dichiarazione o in applicazione di quanto previsto dal DM 99707 del 01/03/2021 art. 4 comma 3. Indipendentemente dal numero delle operazioni, ogni Fascicolo Aziendale viene pagato una sola volta.

Per la remunerazione dei Piani CG validati si considerano solo quelli utilizzati per la presentazione di almeno una domanda a superficie (PSR o DU SIGC). A tali PCG è destinata una quota del compenso complessivo pari a:

- anno 2021: 15% del compenso;
- anno 2022/2023: 20% compenso.

Il target di PCG da validare entro la data ultima definita al successivo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

paragrafo è così definito:

- anno 2021: 50% dei PCG complessivi validati;
- anno 2022: 70% dei PCG complessivi validati;
- anno 2023: 70% dei PCG complessivi validati. In considerazione del fatto che nel 2023 si avvierà la nuova programmazione comunitaria 2023-2027 e che al momento non sono ancora definiti i contenuti delle nuove misure a superficie sia in ambito di sviluppo rurale che in ambito aiuti al reddito e conseguentemente non sono ancora definiti i moduli di domanda, il target di PCG da raggiungere potrà essere rivisto d'intesa tra le parti, entro il 28/02/2023, con atto dirigenziale.

Il termine per la validazione dei PCG utili al calcolo della quota di compenso specificamente destinata è così definito:

- Per l'anno 2021: 15 maggio 2021 in considerazione delle modifiche apportate alla normativa comunitaria dal Reg. UE 2021/540 e delle successive proroghe alla data del 15/05 definite con Decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che hanno posticipato fino al 25/06/2021 il termine di presentazione delle domande a superficie;
- Per gli anni 2022/2023: 30/4 di ciascun anno.

I PCG validati entro il termine del 30/4 dell'anno e utilizzati per la presentazione di almeno una domanda a superficie sono considerati validi ai fini del pagamento anche se successivamente modificati e utilizzati per la presentazione di una nuova domanda iniziale a superficie nei limiti del 5% delle domande iniziali presentate entro i termini. Per il 2022, in considerazione del reg. (UE) 2022/484 del 23/03/2022 che consente l'assunzione, da parte degli Stati membri di decisioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022 consentendo la possibilità di coltivazione sui terreni lasciati a riposo, la percentuale di possibili modifiche ai piani colturali grafici ed alle conseguenti domande di pagamento a superficie, potrà essere aumentata fino al 30%.

In caso di raggiungimento del target PCG da parte di tutti i CAA il compenso viene erogato sulla base del numero totale dei fascicoli aziendali movimentati da ciascun CAA al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In caso di mancato raggiungimento del target da parte di uno o più CAA, il budget destinato ad incentivare la compilazione dei PCG viene ripartito tra i CAA che hanno raggiunto il target sulla base dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PCG validati entro il termine di cui al precedente punto 1b;

VALUTATO di inserire le modifiche sopra richiamate nell'allegato A alla presente convenzione che ripropone il contenuto coordinato ed integrale degli articoli 4, 7, 10, 11 e 12 così come modificati con la presente deliberazione;

RITENUTO, ai sensi dell'Allegato 1 del citato Reg. del. n. 907/2014, di dare mandato al direttore di funzione specialista della U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale di provvedere con propri atti all'attuazione della presente deliberazione anche con specifico riferimento all'articolo 12 della convenzione;

VISTA la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche al testo della convenzione approvata con DGR 4153 del 30/12/2020 come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare la validità delle disposizioni della convenzione vigente tra l'Organismo pagatore regionale e i Centri di assistenza agricola per il triennio 2021-2023, non interessate dalla presente deliberazione;
3. di demandare al direttore di funzione specialista della U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale di sottoscrivere la convenzione e dare attuazione alla presente deliberazione, anche con specifico riferimento all'articolo 12 della convenzione.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge